SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 agosto 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 31 luglio 1997, n. 261.

Rifinanziamento delle leggi di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione delle disposizioni comunitarie di settore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale, con l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 87/167/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1987, e dalla direttiva 90/684/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, sono autorizzati nel triennio 1997-1999 i seguenti ulteriori limiti di impegno della durata massima di quindici anni:

a) per gli interventi di cui all'articolo 2 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1998;

b) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 45.000 milioni per l'anno 1997, 20.000 milioni per l'anno 1998 e 70.000 milioni per l'anno 1999;

c) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 40.000 milioni per l'anno 1997, 70.000 milioni per l'anno 1998 e 75.000 milioni per l'anno 1999.

ART. 2.

1. In attuazione del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, relativo agli aiuti alla costruzione navale, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale, sono estese, nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 1, ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati fino alla data di entrata in vigore dell'accordo in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 1997.

ART. 3.

1. In vista della entrata in vigore dell'accordo OCSE del 21 dicembre 1994 relativo alle normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale o, in ogni caso, del superamento in sede di Unione europea dell'attuale regime di sostegno al settore stesso e tenuto conto delle presenti condizioni del mercato, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato in via transitoria ed eccezionale ad accordare alle imprese di costruzione navale iscritte all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, i contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in relazione alla produzione da essi effettivamente sviluppata, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa. Detta facoltà è esercitata con riferimento alla produzione realizzata grazie ad incrementi della produttività ottenuti anche mediante forme di associazione, integrazione e coordinamento tra imprese iscritte al menzionato Albo delle imprese di costruzione navale. Restano fermi i valori di capacità produttiva assistibile annua, strutturale, già riconosciuti alla data del 31 dicembre 1995 alle suddette imprese ed è escluso in ogni caso il riconoscimento di nuova capacità produttiva assistibile conseguente alla creazione di nuove strutture produttive od all'iscrizione all'Albo di nuove imprese.

2. Ai fini dell'ammissibilità ai contributi di cui agli articoli 3 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, sono assimilati a tutti gli effetti ai lavori di trasformazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato decreto-legge i lavori di completamento di costruzioni rientranti nel campo d'applicazione dell'anzidetta normativa eseguiti da imprese iscritte all'Albo speciale delle imprese di riparazione navale, terza e quarta fascia dimensionale, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, sempre che il valore contrattuale delle relative commesse non sia inferiore ai 10 milioni di ECU.

3. Al fine di equiparare le condizioni di concorrenza tra cantieri italiani e cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, la concessione dei contributi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, deve intendersi accordabile, nei limiti delle relative autorizzazioni di spesa, per le iniziative relative alla costruzione di navi commesse ai cantieri nazionali iscritti all'Albo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *a)*, della legge 14 giugno 1989, n. 234, od ai cantieri di altri Paesi dell'Unione europea, prescindendo dall'applicazione delle norme relative alle tecniche organizzative ed alle modalità del processo produttivo contenute nel regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373.

ART. 4.

1. In relazione al processo di normalizzazione del mercato internazionale della costruzione navale, di cui al citato accordo OCSE del 21 dicembre 1994, e allo scopo di favorire la privatizzazione dell'industria cantieristica nazionale, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, è autorizzato a partecipare, in concorso con altri soggetti, e subordinatamente alla non opposizione da parte dei competenti organi della Comunità europea, alla ricapitalizzazione della società Fincantieri-Cantieri Navali Italiani SpA.

2. Per la corresponsione delle somme di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.

3. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e 20.000 milioni per l'anno 1998.

ART. 5.

1. È istituito il Fondo centrale di garanzia per il credito navale, di seguito denominato «Fondo», destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del Fondo è affidata all'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) o a una società a prevalente partecipazione bancaria individuata con decreto del Ministro del tesoro.

2. Possono essere ammessi all'intervento della garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981, e successive modificazioni.

3. La garanzia del Fondo può essere accordata alla banca concedente il finanziamento fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento stesso, su richiesta della banca concedente, previa richiesta della banca concedente e dell'armatore interessato. Nei limiti di detto massimale, la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita che, di intesa con il soggetto gestore del Fondo, risulti definitivamente accertata.

4. Le condizioni e le modalità dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione.

5. Il Fondo ha una dotazione iniziale costituita dall'apporto dello Stato ed è alimentato dai versamenti *una tantum* effettuati dalle banche richiedenti a fronte della concessione della garanzia e dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo stesso.

6. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato un limite d'impegno di durata decennale pari a lire 20.000 milioni per l'anno 1998.

ART. 6.

1. Al fine di incrementare il ruolo della ricerca e sviluppo nel miglioramento della competitività e di consolidare le basi tecnologiche dell'industria navalmeccanica, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a concedere, nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 96/C 45/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. C 45 del 17 febbraio 1996, all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di Roma ed al Centro per gli studi di tecnica navale SpA (CETENA) di Genova, contributi per i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1° gennaio 1997- 31 dicembre 1999 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi ed industria cantieristica, determinati e corrisposti nei limiti e secondo le aliquote, le modalità e le procedure di cui ai seguenti commi.

2. I contributi di cui al comma 1 sono riferiti alle spese sostenute per la realizzazione dei programmi di ricerca finalizzati ad:

a) attività di ricerca fondamentale nelle discipline scientifiche di potenziale interesse per l'ingegneria navale marina, non collegata ad obiettivi industriali o commerciali;

b) attività di ricerca industriale tesa alla definizione di metodologie avanzate ed innovative nel campo della progettazione delle navi e delle strutture marine, nonchè

alla definizione di tecnologie costruttive in campi innovativi, in particolare per navi ottimali per il cabotaggio nazionale;

c) attività di sviluppo precompetitiva orientata alla concretizzazione della ricerca industriale relativa a determinati tipi di veicoli, impianti e componenti con caratteristiche avanzate e innovative nonchè a prodotti, processi di produzione o servizi nuovi. Per le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* le percentuali di aiuto sono pari rispettivamente al 90 per cento, al 50 per cento ed al 25 per cento dei costi ammissibili effettivamente sostenuti.

3. I programmi di ricerca dell'INSEAN di Roma e del CETENA di Genova relativi al triennio 1997 – 1999 sono presentati al Ministro dei trasporti e della navigazione, al Ministro del bilancio e della programmazione economica ed al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Ciascun programma deve contenere la definizione dei temi di ricerca, gli obiettivi che si intendono raggiungere, i costi previsti per le singole ricerche ed ogni altra indicazione utile alla sua valutazione sotto il profilo tecnico-scientifico.

5. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, approva i programmi di cui al comma 3.

6. I contributi di cui al comma 1 sono corrisposti secondo le modalità di cui all'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, nonchè dell'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono autorizzati nel triennio 1997-1999 limiti di impegno in ragione di 5.000 milioni per l'anno 1998 e 5.000 milioni per l'anno 1999.

ART. 7.

1. Il contributo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, può essere corrisposto, per motivi di accelerazione dell'azione amministrativa da definire in sede di programmi annuali di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contestualmente al provvedimento di concessione del contributo in via preliminare nonchè di concessione di quello in via definitiva, assumendo come data di valuta la data dei provvedimenti stessi e quale tasso d'interesse *prime rate* quello riportato dal Bollettino della Banca d'Italia o, in mancanza, da notori organi di informazione economica, maggiorato delle commissioni d'uso, convenzionalmente fissate nello 0,50 per cento in ragione d'anno.

2. I documenti per la determinazione e la liquidazione definitiva dei contributi di cui agli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, per le unità che completino i lavori di costruzione o trasformazione successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere presentati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

ART. 8.

1. In relazione alla concessione dei contributi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.

2. Per gli interventi a favore dell'industria navalmeccanica ed armatoriale e della ricerca nel settore navale, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti d'impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'am-

mortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.

ART. 9.

1. Il comma 5 dell'articolo 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, è sostituito dal seguente:

«5. L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 è assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale – Vasca navale – e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione».

2. Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, pari a lire 100.000 milioni nell'anno 1997, 250.000 milioni nell'anno 1998 e 400.000 milioni nell'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1967):

Presentato dal Ministro dei trasporti (BURLANDO) il 17 gennaio 1997.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 6 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 18, 20 e 26 marzo 1997.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 27 marzo 1997.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 2 aprile 1997.

Camera dei deputati (atto n. 3548):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 15 aprile 1997, con pareri delle commissioni I, III, V, VI, VII, X e XIV.

Esaminato dalla IX commissione il 20, 22 maggio 1997; il 3, 17 e 26 giugno 1997 e 2 luglio 1997.

Relazione scritta annunciata il 18 luglio 1997 (atto n. 3548/*A* - relatore on. BIRICOTTI).

Esaminato in aula il 21 luglio 1997 e approvato il 23 luglio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La direttiva 87/167/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 69 del 12 marzo 1987, reca norme sugli aiuti alla costruzione navale.

— La direttiva 90/684/CEE del 21 dicembre 1990, ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2ª serie speciale - n. 20 dell'11 marzo 1991, reca norme sugli aiuti alla costruzione navale.

— L'art. 2 della legge 14 giugno 1989, n 234 (Disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale) è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per le nuove costruzioni delle navi complete e per i lavori e le unità di cui all'art. 1 il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, per i con-

tratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990, un contributo calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, comprese eventuali aggiunte o varianti di data certa anteriore a quella di ultimazione della costruzione, pari al 28 per cento per gli anni 1987 e 1988. La predetta percentuale è ridotta al 20 per cento per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 6 milioni di ECU.

2. Per gli anni 1989 e 1990, il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, stabilisce eventuali variazioni alle aliquote di contribuzione previste nel comma 1.

3. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, le aliquote del contributo fino al massimo del 28 per cento anche per le commesse inferiori ai 6 milioni di ECU, nei casi di:

a) proposte commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con cantieri di Paesi terzi;

b) proposte di commesse per le quali le imprese di costruzione navale nazionali vengano a trovarsi in concorrenza con imprese di Paesi comunitari i quali applichino aiuti più elevati rispetto a quelli previsti dal comma 1;

c) commesse per la costruzione di navi destinate al traffico di cabotaggio.

4. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5, dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino all'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

5. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE. Le singole proposte di aiuto sono previamente notificate alla Commissione delle Comunità economiche europee per la verifica della specifica componente «sviluppo dell'aiuto proposto e della conformità dello stesso con le condizioni stabilite dal gruppo di lavoro n. 6 dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), richiamate dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE.

6. Il contributo di cui al comma 1 è concesso anche per lavori di trasformazione e modificazione navale iniziati nel periodo dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1990. Non si applica per detti lavori la riduzione prevista per le costruzioni di valore inferiore a 6 milioni di ECU.

7. Ai contratti di costruzione sono assimilate, ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, le dichiarazioni di costruzione in. proprio dell'impresa di costruzione navale, purché la data di inizio dei lavori ricada nel periodo indicato nel predetto comma 1. In tale caso le aliquote si calcolano sul valore dichiarato dall'impresa con riferimento all'anno di inizio dei lavori.

8. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione o, in assenza di contratto e nel caso di trasformazione e modificazione navale, alla data di inizio dei lavori.

9. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto o di inizio dei lavori, ai sensi del presente articolo, è effettuato in sede di liquidazione fiscale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base dêl tasso commerciale.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 44.600 milioni per l'anno 1989, di lire 83.000 milioni per l'anno 1990 e di lire 222.000 milioni per l'anno 1991».

— Il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564 (Provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Per le nuove costruzioni delle unità di cui all'art. 2, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese di costruzione navale nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV detta legge 14 giugno 1989, n. 234, per i contratti di costruzione stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994, un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 13 per cento per l'anno 1991 ed al 9 per cento per gli anni 1992 e 1993. La predetta percentuale è rispettivamente ridotta al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993 per le commesse relative a nuove costruzioni di valore inferiore ai 10 milioni di ECU.

2. Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 4, paragrafo 3, della direttiva CEE, determina le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

3. Qualora la Commissione delle Comunità economiche europee richieda la notifica preventiva delle proposte di singoli aiuti ai sensi del paragrafo 5 dell'art. 4 della direttiva CEE, la concessione dell'aiuto è sospesa fino alla comunicazione agli interessati dell'autorizzazione della Commissione e sono sospesi i termini previsti per lo stesso aiuto.

4. Il Ministro della marina mercantile può stabilire, con proprio decreto, aliquote di contributo superiori a quelle indicate nel presente articolo per le commesse provenienti da Paesi in via di sviluppo, previa notifica alla CEE, sempre che ricorrano le condizioni previste dall'art. 4, paragrafo 7, della direttiva CEE e l'iniziativa sia conforme agli indirizzi di politica di cooperazione allo sviluppo di cui alla vigente normativa in materia.

5. Qualora, per l'acquisizione di una commessa relativa alla costruzione di unità di valore inferiore ai 10 milioni di ECU, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione applicabile per tali unità senza tuttavia superare l'aliquota prevista per le commesse di valore superiore ai 10 milioni di ECU, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto é necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa.

6. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto di costruzione».

«Art. 4. — 1. Per le iniziative di trasformazione delle unità indicate all'art. 2, rispondenti alle caratteristiche di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese navalmeccaniche nazionali, iscritte agli albi speciali di cui al titolo IV della legge 14 giugno 1989, n. 234, per lavori commessi nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994 un contributo, calcolato sul valore contrattuale prima dell'aiuto, non superiore al 9 per cento per l'anno 1991 ed al 4,5 per cento per gli anni 1992 e 1993.

2. Gli aiuti di cui al comma 1 si riferiscono ai lavori di trasformazione navale riguardanti unità, indicate al comma stesso, aventi, prima della trasformazione, stazza lorda internazionale non inferiore alle 1.000 tonnellate, purché i lavori eseguiti comportino modifiche radicali del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione, delle cabine e servizi dei passeggeri ed abbiano valore contrattuale complessivo prima dell'aiuto non inferiore ai 2.500.000.000 di lire.

3. Con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 3 sono stabilite le aliquote di contribuzione da applicare ai contratti stipulati nell'anno 1994.

4. Il contributo è riferito alla data di stipulazione del contratto.

5. Qualora, per l'assunzione di un'iniziativa di trasformazione navale, un'impresa navalmeccanica nazionale sia in concorrenza con una o più imprese di Paesi non appartenenti alla Comunità europea, il Ministro della marina mercantile, previa autorizzazione della Commissione delle Comunità economiche europee, può elevare l'aliquota di contribuzione di cui al comma 1, senza tuttavia superare l'aliquota prevista dal comma 1 dell'art. 3, sempreché l'impresa stessa provi che tale elevazione del livello di aiuto è necessaria a contrastare nel caso specifico la concorrenza extracomunitaria ed a consentire l'acquisizione della commessa».

«Art. 10. — 1. Per i lavori relativi alla costruzione delle unità di cui all'art. 2 ed alla trasformazione delle medesime unità alle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 4, sempreché tali lavori siano effettuati nei cantieri nazionali iscritti negli albi di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, o nei cantieri dei Paesi membri della Comunità europea, il Ministro della marina mercantile può concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione un contributo inteso a ridurre i relativi oneri finanziari.

2. Il contributo di cui al comma 1 è inteso ad allineare le condizioni praticate dagli enti creditizi nazionali a quelle conformi alla

risoluzione del Consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 (accordo sui crediti all'esportazione di navi) e successive modifiche, di seguito denominata "accordo OCSE".

3. Il contributo è ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera ed è concesso ad iniziative i cui contratti siano stati stipulati nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1994. Per le sole unità adibite in via esclusiva al trasporto di contenitori, il contributo è ragguagliato oltreché al prezzo contrattuale dell'opera, al prezzo contrattuale relativo all'acquisto di due mute di contenitori.

4. L'importo del contributo non può essere superiore alla differenza tra due piani d'ammortamento a rate costanti, riferiti all'80 per cento del prezzo e della durata prevista dall'accordo OCSE, l'uno al tasso di cui al citato accordo OCSE e l'altro al tasso di riferimento da applicare ai finanziamenti per il credito navale, fissato semestralmente con proprio decreto del Ministro del tesoro e vigente alla data del contratto».

Note all'art. 2:

— Il testo del regolamento (CE) n. 1904/96 del Consiglio del 27 settembre 1996, recante «norme per gli aiuti alla costruzione navale», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie Comunità europee, parte prima, n. 93 del 2 dicembre 1996.

— Il testo dell'accordo sottoscritto in sede O.C.S.E. il 21 dicembre 1994, diretto al ripristino di normali condizioni di concorrenza nel settore della costruzione e della riparazione navale commerciale è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C355 del 30 dicembre 1995.

Note all'art. 3:

— L'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 è il seguente:

«Art. 19. — 1. Sono istituiti presso il Ministero della marina mercantile:

a) l'Albo speciale delle imprese di costruzione navale;

b) l'Albo speciale delle imprese di riparazione navale;

c) l'Albo speciale delle imprese di demolizione navale.

2. L'iscrizione agli albi speciali di cui al comma 1, riferita al momento della presentazione dell'istanza, è obbligatoria al fine dell'ammissibilità delle provvidenze a sostegno dell'attività navalmeccanica, salvo quanto previsto dall'art. 8.

3. L'iscrizione può essere altresì consentita per l'esecuzione dei lavori per conto delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero della marina mercantile da parte delle predette amministrazioni ed enti».

— Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del D.L. 564/1993 si veda in nota all'art. 1.

— Il testo del regolamento adottato con decreto del Ministro della marina mercantile in data 8 novembre 1990, n. 373, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 1990.

Nota all'art. 4:

— Il testo della legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante: «Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111 e 14 giugno 1989, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1992.

Nota all'art. 5:

— L'art. 2 del D.L. n. 564/1993 è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli aiuti previsti nel presente decreto si riferiscono a lavori di costruzione di unità a scafo metallico o realizzate con materiali a tecnologia avanzata di seguito indicate:

a) navi mercantili di stazza lorda internazionale non inferiore alle 400 tonnellate o alle 150 tonnellate, se trattasi di navi passeggeri aventi a pieno carico ed alla massima potenza continuativa una velocità non inferiore ai 30 nodi;

b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 365 kW (500 cavalli vapore);

c) draghe semoventi ed altre navi per lavori in mare di stazza lorda non inferiore a 400 tonnellate, ad esclusione delle piattaforme di trivellazione.

2. Sono escluse dal campo d'applicazione del presente decreto le navi militari, le unità da diporto e quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade, nonché le unità da pesca commesse da armatori nazionali che non rientrino nei programmi di cui ai piani nazionali della pesca marittima e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre e nei programmi comunitari di orientamento della flotta peschereccia.

3. Sono altresì esclusi i lavori di costruzione e trasformazione navale effettuati per conto dello Stato».

Note all'art. 6:

— L'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, recante: «Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e propulsione navale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 18 maggio 1976, è il seguente:

«Art. 4. — Presso il Ministero della marina mercantile è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro per la marina mercantile o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero della marina mercantile;

b) da due esperti designati dal Ministro per la marina mercantile;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal Registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati».

— L'art. 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 431, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'art. 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali ed europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie.

2. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore.

3. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni.

4. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'art. 9 della citata legge n. 234 del 1989, in vigore al momento della stipula dei contratti medesimi.

5. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse più favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'art. 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato».

— Il testo dell'art. 16 del D.L. n. 564/1993, è il seguente

«Art. 16. — 1. Il programma di ricerca relativo al triennio 1991-1993 è presentato entro tre mesi dalla data di entrata i vigore del presente decreto.

2. I contributi di cui all'art. 14 sono concessi e liquidati in via provvisoria, dopo l'approvazione dei relativi programmi, per un importo non superiore al 75 per cento della spesa prevista nei programmi stessi, previa presentazione di idonea fidejussione bancaria La fidejussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione del beneficiario, in tutto e in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale del mutuo stesso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fidejussione è prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 3

3. I contributi sono concessi e liquidati in via definitiva, a seguito del completamento dei programmi di ricerca e previa presentazione di una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti rapportati ai costi sostenuti».

— Il testo dell'art. 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile n. 373/1990 (Regolamento recante disposizioni applicative della legge 14 giugno 1989, n. 234, in materia di interventi concernenti l'industria navalmeccanica), è il seguente.

«3 La liquidazione del contributo [per i nuovi investimenti, *n d r*] è disposta previa verifica della realizzazione del piano d'investimento e dell'ammontare delle relative spese sostenute, quali risultati dagli atti contabili dell'impresa, da parte di una commissione presieduta dal Direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile e composta da quattro funzionari, dei quali due della Direzione generale del naviglio e due dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile, nominati con decreto del Ministro».

Note all'art 7

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 564/1993, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Il calcolo per riferire il contributo alla data del contratto, ai sensi degli articoli 3 e 4, è effettuato in sede di liquidazione finale, tenendo conto dei tempi con cui il contributo stesso è effettivamente corrisposto, sulla base del tasso commerciale.

2. Il calcolo di cui al comma 1, relativamente ad eventuali atti aggiuntivi, è effettuato in via autonoma, prendendo in considerazione la data di stipula dei medesimi».

— Gli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante· «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», pubblicato nel supplemento ordinario n. 14 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993, sono i seguenti.

«Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo funzioni e responsabilità)*. — 1 Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non sono direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilità della dirigenza, nelle università e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti della stessa università o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalità per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra più atenei, sulla base di appositi accordi».

«Art 14 *(Indirizzo politico-amministrativo)* -- 1 Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1 A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione,

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati.

2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi.

3 Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri».

— Per il testo degli articoli 3, 4 e 10 del decreto-legge n 564/1993 si veda in nota all'art. 1.

Nota all'art 8.

— Il testo dell'art 18 del D.L. n. 564/1993, è il seguente:

«Art. 18. -- 1. Ai fini del sostegno alla ricerca applicata ed allo sviluppo, il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, può concedere ai cantieri navali nazionali contributi fino al 50 per cento per la realizzazione di prototipi di navi e singoli componenti per scafo, macchina, impianto elettrico, allestimento e arredamento di navi di nuova costruzione.

2. La validità tecnico-scientifica dei relativi progetti nonché la percentuale del contributo erogabile sono decise sulla base del parere espresso dal comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata per l'anno 1988 la spesa complessiva di lire 12.000 milioni».

Nota all'art 9

— Il testo vigente dell'art. 24 della legge 14 giugno 1989, n. 234, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente.

«Art. 24. — 1. Il Ministro della marina mercantile esercita il controllo e la vigilanza sull'attività delle imprese ammesse alle provvidenze della presente legge, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze

2. Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti adottati sulla base della presente legge, nonché ogni altra notizia richiesta dall'Amministrazione marittima per una più approfondita conoscenza dell'attività svolta. In caso di inosservanza del predetto obbligo è sospeso l'esame delle domande di concessione del contributo.

3 Per l'esercizio del controllo e della vigilanza, il Ministero della marina mercantile si avvale anche del registro italiano navale.

4 Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti nonché quelle per consulenze, indagini, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o società nazionali o estere operanti nel settore, per impegni di carattere internazionale nell'interesse delle imprese di costruzione, riparazione e demolizione navale, sempre che rientrino nella materia disciplinata nella presente legge, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenute del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.

5 *L'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 4 è assegnato in ragione del 35 per cento al Registro italiano navale, del 10 per cento all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - e del 50 per cento al fine di incentivare la produttività del personale civile, compreso quello con qualifica dirigenziale, del Ministero dei trasporti e della navigazione, settore navigazione»*

97G0300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1997, n. 262.

Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, che prevede l'emanazione di norme regolamentari sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, recante il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modificazioni al citato regolamento;

Udito il parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1 Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, è modificato come segue.

2. All'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2-bis*. Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'àmbito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'Ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia».

3. All'articolo 6, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

«*2-bis*. Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'Ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'Ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.».

4. Dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-*bis* (*Buoni pasto*). — *1.* Nei confronti del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante, appartenente ad amministrazioni nei cui ordinamenti sia prevista l'attribuzione di buoni pasto, l'Ufficio del Garante, ove ne sia richiesto dalle amministrazioni di provenienza, obbligate ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, può, su conforme determinazione del Garante, curare la distribuzione dei buoni pasto agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 1997.

2. Con propria determinazione, il Garante può estendere, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1997, e con oneri a carico degli stanziamenti per le spese di funzionamento dell'Ufficio, l'erogazione dei buoni pasto al personale non contemplato nel comma 1, con esclusione di quello di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in conformità alla disciplina prevista per il personale del comparto Ministeri e per la relativa durata.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1997
Atti di Governo, registro n. 109, foglio n. 5

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando le norme della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali*».

— Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge n. 223/1990. (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato), è il seguente: «8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso».

— Il D.P.R. n. 231/1991 approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

— Il testo dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 231/1991, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5 (*Funzioni del segretario generale*). — 1. Il segretario generale assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni e cura l'esecuzione delle sue direttive: esplica l'attività rivolta ad assicurare il coordinamento dell'operato di tutte le unità organizzative, ai fini di un armonico svolgimento dei compiti istituzionali.

2. Provvede alle raccolte e al coordinamento dei dati e degli elementi utili per l'elaborazione, da parte del Garante, delle relazioni semestrali al Parlamento sullo stato dell'editoria, nonché di quella annuale al Parlamento sull'attuazione della legge di disciplina del sistema radiotelevisivo, avvalendosi anche di specifici rapporti predisposti dai vari settori in relazione alle proprie competenze.

2-bis. *Su proposta del segretario generale, il Garante, fermi i limiti del contingente fissato, può nominare, nell'ambito del personale appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un vice segretario generale, che coadiuva il segretario generale nell'esercizio delle funzioni amministrative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Con le stesse modalità al vice segretario generale può essere conferito l'incarico di sovrintendere all'organizzazione ed alla gestione amministrativa dell'ufficio, con assunzione di ogni correlata responsabilità, assicurando l'esecuzione delle direttive del Garante in materia*».

— Il testo dell'art. 6 del citato D.P.R. n. 231/1991, così come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6 (*Deleghe al segretario generale*). — 1. Il Garante può delegare al segretario generale compiti specifici di carattere istruttorio, preparatorio o preliminare, non aventi rilevanza esterna, nonché la emanazione di ordini di servizio, la firma di atti determinati e l'adozione dei provvedimenti relativi all'utilizzazione del personale e di beni materiali.

2. Delle predette deleghe e dei relativi ambiti e termini è tenuto apposito repertorio presso la segreteria particolare del Garante.

2-bis. — *Il segretario generale, previa autorizzazione del Garante, può esercitare tramite il vice segretario generale, che ne assume ogni correlata responsabilità, le attribuzioni a lui delegate dal Garante stesso, per quanto riguarda: la gestione delle spese di funzionamento dell'ufficio; la firma dei mandati tratti sul fondo stanziato sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il versamento sulla contabilità speciale presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestato all'ufficio; l'adozione di provvedimenti relativi all'acquisto di beni ed a pagamenti sulla contabilità speciale; l'emanazione di ordini di servizio relativi all'utilizzazione di personale e di beni patrimoniali; la firma di atti determinati.*».

97G0295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° luglio 1997.

Interventi sostitutivi nei confronti delle regioni Campania, Molise e Sicilia per la omessa elencazione delle acque dolci da rendere idonee alla vita dei pesci, in attuazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 130.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 130, di attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci ed in particolare l'art. 4, comma 1, che dà compito alle regioni, nella fase di prima applicazione del decreto, di provvedere all'individuazione nel proprio territorio delle acque dolci salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, con atto di designazione da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in parola;

Considerato che le regioni Calabria, Campania, Molise e Sicilia non hanno adempiuto a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 130 del 1992;

Considerate le sentenze di condanna comminate allo Stato italiano dalla Corte di giustizia della Comunità europea il 12 luglio 1988 (causa 322/86) per mancato recepimento della direttiva 78/659/CEE, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5, e la decisione del 9 marzo 1994 (causa 291/93) per inesecuzione del giudicato;

Considerato che, a causa del perdurare di tale inadempienza, la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di ricorrere alla Corte di giustizia per ottenere l'applicazione nei confronti dello Stato italiano dell'art. 171 del Trattato dell'Unione che stabilisce il pagamento di una pena pecuniaria;

Visto l'atto di diffida del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei confronti delle regioni Calabria, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'art. 9, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 130 del 1992;

Considerato che la sola regione Calabria, a seguito della diffida, ha provveduto ad inviare un primo elenco delle acque individuate quali idonee alla vita dei pesci e ha comunicato che provvederà ad inviare il proprio atto di designazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1997;

Sulla proposta dei Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4, comma 1, e 9, comma 3, del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 130, di attuazione della direttiva 78/659/CEE sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in sostituzione delle regioni Campania, Molise e Sicilia che non hanno osservato gli obblighi ad esse spettanti, provvedono alla individuazione delle acque salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, e adottano le misure necessarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 130 del 1992, avvalendosi a tal fine dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).

Art. 2.

1. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del presente decreto l'ANPA, acquisiti eventuali atti e documentazione in possesso delle regioni di cui all'art. 1, individua, sentito il Ministero della sanità, le acque salmonicole e ciprinicole che necessitano di protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci nel territorio delle regioni inadempienti, secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo del 25 gennaio 1992, n. 130, e ne trasmette le coordinate geografiche dei tratti nonché i punti stazione per il monitoraggio al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, provvedono alla designazione delle acque individuate ai sensi del comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° luglio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 189

97A6273

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio imposte dirette di Imperia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Liguria ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Imperia in data 14 giugno 1997 (dalle ore 10 alle ore 14) per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio delle imposte dirette di Imperia è accertato in data 14 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6156

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari bollo e demanio di Cagliari e dell'ufficio del registro di Ozieri.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari e dell'ufficio del registro di Ozieri in data 17 giugno 1997 per l'assenza di numerosi impiegati, in parte in sciopero ed in parte impegnati come scrutatori nel *referendum,* o nelle operazioni di preparazione di concorsi pubblici ad esami per l'assunzione di personale per il Ministero delle finanze, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari e dell'ufficio del registro di Ozieri è accertato in data 17 giugno 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6157

DECRETO 26 luglio 1997.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari della regione Sardegna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la Direzione regionale delle entrate per la Sardegna ha comunicato l'irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici finanziari nei giorni 18 e 19 giugno 1997, per l'assenza di numerosi impiegati, in parte in sciopero ed in parte impiegati come scrutatori nel *referendum,* o nelle operazioni di preparazione di concorsi pubblici ad esami per l'assunzione di personale per il Ministero delle finanze, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

uffici I.V.A. di: Cagliari, Sassari Nuoro;

uffici del registro di: Cagliari atti civili successioni e radio, Cagliari atti giudiziari bollo e demanio, Iglesias, Sanluri, Nuoro, Macomer, Isili, Lanusei, Sassari, Tempio Pausania, Ozieri;

Decreta:

L'irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato nei giorni 18 e 19 giugno 1997:

Regione Sardegna:

uffici I.V.A. di: Cagliari, Sassari e Nuoro;

uffici del registro di: Cagliari atti civili successioni e radio, Cagliari atti giudiziari bollo e demanio, Iglesias, Sanluri, Nuoro, Macomer, Isili, Lanusei, Sassari, Tempio Pausania, Ozieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1997

Il direttore generale: ROMANO

97A6158

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 luglio 1997.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Banca del monte di Rovigo, con sede in Rovigo;

Vista la delibera del 20 gennaio 1997 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 4 e 10 dello Statuto;

Considerato che l'art. 4, comma 3, non può essere approvato in quanto non è in linea con la disciplina in materia d'impiego dei proventi derivanti dalla cessione delle azioni della società conferitaria prevista dalla cennata direttiva del Ministro del tesoro (art. 3);

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica dell'art. 10 dello statuto della Fondazione Banca del Monte di Rovigo, con sede in Rovigo, secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1997

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

ALLEGATO

Art. 10.

(Omissis).

Comma 4. — Il consiglio di amministrazione può costituire commissioni consultive per il raggiungimento dei fini istituzionali chiamando a farne parte, accanto a componenti del consiglio stesso, in funzione delle loro competenze specifiche, anche elementi esterni particolarmente qualificati.

Comma 5. — I compiti, la durata e modalità di funzionamento delle commissioni, nonché i compensi da riconoscere ai loro componenti, sono definiti dal consiglio di amministrazione.

Comma 6. — Non è comunque consentito il cumulo di medaglie di presenza nella medesima giornata.

97A6274

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 2 luglio 1997.

Ripartizione tra le regioni e le province autonome delle risorse del fondo speciale di rotazione istituito dall'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DEL COMITATO
PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 3, lettera *b);*

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 179 art. 5, concernente l'istituzione del fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazione;

Vista la delibera del Comitato esecutivo del C.E.R. in data 27 febbraio 1997 adottata ai sensi dell'art. 6, secondo comma della legge 5 agosto 1978, n. 457, con la quale è stata approvata la tabella di ripartizione fra regioni e province autonome delle risorse di cui al citato fondo speciale di rotazione per complessive L. 281.697.269.029;

Decreta:

Art. 1.

È resa esecutiva la seguente ripartizione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare:

PERCENTUALI DELIBERA
DI PROGRAMMAZIONE DEL CIPE

	Regioni e province autonome	BIENNIO 94-95		
	—	—		
1)	Piemonte	8,4048	L.	23.676.092.064
2)	Valle d'Aosta	0,1626	»	458.039.759
3)	Lombardia	14,0959	»	39.707.765.340
4)	Trento	1,4250	»	4.014.186.083
5)	Bolzano	1,6100	»	4.535.326.030
6)	Veneto	5,7345	»	16.153.929.890
7)	Friuli-V. Giulia	1,9312	»	5.440.137.658
8)	Liguria	3,2919	»	9.273.192.398
9)	Emilia-Romagna	5,2619	»	14.822.628.597
10)	Toscana	5,5453	»	15.620.958.657
11)	Umbria	1,0996	»	3.097.543.169
12)	Marche	1,6988	»	4.785.473.205
13)	Lazio	10,5524	»	29.725.822.613
14)	Abruzzo	2,4768	»	6.977.077.958
15)	Molise	0,6217	»	1.751.311.921
16)	Campania	11,5489	»	32.532.935.899
17)	Puglia	7,1169	»	20.048.112.937
18)	Basilicata	1,1404	»	3.212.475.655
19)	Calabria	4,7926	»	13.500.623.314
20)	Sicilia	8,1017	»	22.822.267.642
21)	Sardegna	3,3871	»	9.541.368.198
	Totale . . .	100,0000	L.	281.697.269.029

Art. 2.

Le regioni e le province autonome, entro i successivi tre mesi, sono tenute, a pena di revoca, alla ripartizione dei fondi loro assegnati, tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelli eventualmente loro già assegnati, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

Art. 3.

Copia del provvedimento regionale o provinciale di ripartizione dovrà essere trasmessa al segretario generale del C.E.R. ed alla sezione autonoma edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti.

Roma, 2 luglio 1997

Il Ministro Presidente del C.E.R.: COSTA

97A6276

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 luglio 1997.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale del pozzo «P01» di Darfo Boario Terme.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 6 dicembre 1996 con la quale la società Italacquae S.p.a. con sede in Roma, via Appia Nuova, 700, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua che sgorga da un pozzo denominato «P01», ubicato nell'ambito del permesso di ricerça «Boario II» sito nel comune di Darfo Boario Terme (Brescia), ai fini dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105/92;

Visto il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 giugno 1997;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale naturale del pozzo «P01» di Darfo Boario Terme (Brescia).

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «indicata nelle diete povere di sodio»; «può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente e inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Roma, 16 luglio 1997

Il dirigente generale: OLEARI

97A6275

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 30 giugno 1997, n. **10/97 - UARAL.**

Legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche. Legge 15 marzo 1997, n. 59. Attività di consulenza - Sportello autonomie locali.

Ai prefetti della Repubblica

e, per conoscenza:

Al presidente della commissione di coordinamento della Valle d'Aosta

Al commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Al commissario del Governo per la provincia di Trento

Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario del Governo nella regione siciliana

Al rappresentante dello Stato nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

L'evoluzione normativa in tema di autonomie locali e l'emanazione di nuove leggi sull'argomento crea talora dubbi interpretativi sulla disciplina in materia di enti locali, con problemi anche di valenza pratica.

Il profilarsi di cambiamenti notevoli, che conseguiranno all'emanazione dei decreti legislativi in attuazione della legge n. 59/1997, e le modifiche introdotte dalla legge n. 127/1997, rendono necessaria un'accorta lettura in chiave innovativa della attuale normativa in tema di ordinamento degli enti locali.

Questa nuova fase di lettura della legge n. 142/1990 comporta il riesame di numerose questioni, su cui si è pronunciato questo Ministero, alla luce delle innovazioni legislative intervenute (come in particolare, sul numero degli assessori, sulle modalità e sulla funzione del giuramento del sindaco, nonché sui segni distintivi del sindaco, sulle competenze del consiglio e della giunta e sulle attribuzioni ai dirigenti, ecc.).

In tale ambito lo sportello delle autonomie locali, costituito presso questo ufficio con l'approvazione della legge n. 142/1990, ritiene di poter offrire — anche in tale circostanza — la propria consulenza giuridico-amministrativa, per assicurare quel continuo sostegno agli operatori che è necessario per assicurare il migliore successo alla transizione normativa che la riforma legislativa comporta.

Amministratori, operatori del diritto, Università ed ogni altro ente che ne faccia richiesta, potranno continuare a richiedere — come sin qui è avvenuto — la consulenza di cui hanno bisogno direttamente o preferibilmente tramite le prefetture, in modo da ottenere una interpretazione unitaria delle leggi esistenti in materia.

Al fine di offrire un aggiornamento sull'intera materia e di giungere ad un orientamento uniforme, in funzione delle esigenze emerse in sede locale, non si esclude — in futuro — la possibilità di organizzare uno specifico incontro, fra esperti del settore, funzionari indicati dalle prefetture e rappresentanti di questo Ministero nel corso del quale verranno affrontate le questioni teoriche e pratiche di maggior rilievo.

Si prega intanto di voler dare immediata notizia della presente circolare alle amministrazioni locali e agli altri potenziali utenti del servizio.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile
GELATI

97A6277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Approvazione della deliberazione del Comitato olimpico nazionale italiano concernente il regolamento di amministrazione e contabilità.

Con decreto interministeriale del 13 giugno 1997 è stata approvata la deliberazione del consiglio nazionale del CONI n. 920 del 28 febbraio 1997 concernente il regolamento di amministrazione e contabilità del citato ente.

97A6282

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della «Fondazione P. Alessi - Fratelli dimenticati», in Cittadella

Con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione P. Alessi - Fratelli dimenticati», con sede in Cittadella (Padova), deliberate nell'adunanza del consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1996.

97A6247

Modificazioni allo statuto della «Fondazione Finney per la tutela della condizione degli anziani», in Roma

Con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, sono state approvate le modifiche dello statuto della «Fondazione Finney per la tutela della condizione degli anziani», con sede in Roma, deliberate dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 20 aprile 1995.

97A6250

Modificazioni allo statuto della fondazione «CESIFIN - Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie», in Firenze.

Con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, sono state approvate le modifiche dello statuto della fondazione «CESIFIN - Centro per lo studio delle istituzioni finanziarie», con sede in Firenze, deliberate dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 18 novembre 1996.

97A6251

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Carrara don Giuseppe», in Cassine

Con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, la «Fondazione Carrara don Giuseppe», con sede in Cassine (Alessandria), è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 29 febbraio 1996, n. di rep. 95501/18480, a rogito del notaio Ernesto Cassinelli.

97A6248

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Tito Schipa», in Lecce

Con decreto ministeriale del 24 luglio 1997, la «Fondazione Tito Schipa», con sede in Lecce, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 5 luglio 1997, n. di rep. 268113/31110, a rogito del notaio Vincenzo Miglietta.

97A6252

Erezione in ente morale della fondazione «Il Faro», in Roma e riconoscimento della personalità giuridica

Con decreto ministeriale del 12 luglio 1997, la fondazione «Il Faro», con sede in Roma, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 22 aprile 1997, n. di rep. 10900/4.006, a rogito del notaio Gianluca Napoleone.

97A6249

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 agosto 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1845,73
ECU	1927,86
Marco tedesco	978,39
Franco francese	289,82
Lira sterlina	2948,74
Fiorino olandese	868,70
Franco belga	47,384
Peseta spagnola	11,582
Corona danese	256,69
Lira irlandese	2631,46
Dracma greca	6,268
Escudo portoghese	9,665
Dollaro canadese	1334,29
Yen giapponese	15,448
Franco svizzero	1202,51
Scellino austriaco	139,05
Corona norvegese	238,19
Corona svedese	227,98
Marco finlandese	328,25
Dollaro australiano	1359,01

97A6438

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto del decreto n 300/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Milupa S.p.a., con sede in via Marsala, 40/C, Gallarate (Varese), codice fiscale 00627030125:

specialità: PANTECTA: A.I.C. n. 031834017, confezione: 14 compresse 40 mg,

è ora trasferita alla società: Ravizza Farmaceutici S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), codice fiscale 08501270154.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 301/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede in viale Monza, 270, Milano, codice fiscale 04843650153:

specialità: ZEMELAN:

A.I.C. n. 028233017; confezione: Retard 14 capsule 120 mg;

A.I C. n. 028233029; confezione: Retard 14 capsule 180 mg;

A.I.C. n. 028233031; confezione: Retard 14 capsule 240 mg,

è ora trasferita alla società Bracco S p.a., con sede in via Egidio Folli, 50, Milano, codice fiscale 00825120157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 302/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dermalife S.p.a., con sede in viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04086261007:

specialità: DIATHYNIL:

A.I.C. n. 028702013; confezione: compresse 5 mg;

A.I.C. n. 028702025; confezione: iniett. 6 fiale 5 mg 1 ml,

è ora trasferita alla società Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, codice fiscale 00410650584.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 303/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Dermalife S.p.a., con sede in viale Tre Venezie, 44/46, Monselice (Padova), codice fiscale 04086261007:

specialità: DICORTAL:

A.I.C. n. 025805045; confezione: crema 30 g;

A.I.C. n. 025805058; confezione: pomata 30 g,

è ora trasferita alla società Sigma-Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, codice fiscale 00410650584.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 304/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Proge Farm S.p.a., con sede in via Baluardo La Marmora, 4, Novara, codice fiscale 01419800030:

specialità: PROGEMOX:

A.I.C. n. 032104010; confezione: 12 compresse 1 g;

A.I.C. n. 032104022; confezione: 1 flac. sosp. estemp. 5% 100 ml,

è ora trasferita alla società Epifarma S.r.l., con sede in via S. Rocco, 6, Episcopia (Potenza), codice fiscale 01135800769.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 305/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede in via Dè Conti, 2/a, Firenze, codice fiscale 04130651005:

specialità: BREVIBLOC: A.I.C. n. 027248020; confezione: 5 flaconcini 10 ml,

è ora trasferita alla società Gensia Europe Limited, con sede in Bracknell Beeches, Old Bracknell Lane, Bracknell, Berkshire RG12 7BW, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 306/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Kemifar S.r.l., con sede in via Cavour, 9/11, Crema (Cremona), codice fiscale 04149040158:

specialità: LISIOFER: A.I.C. n. 018901037; confezione: 10 contenitori monodose 8 ml,

è ora trasferita alla società Cortissone S.r.l., con sede in via Melzi d'Eril, 29, Milano, codice fiscale 10070600159.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 307/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede in via Palermo, 25/A, Parma, codice fiscale 01513360345:

specialità: TRIFLUX: A.I.C. n. 028504013; confezione: 30 capsule 300 mg,

è ora trasferita alla società La Farmochimica italiana S.r.l., con sede in via Gesù, 10, Milano, codice fiscale 09098120158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 309/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Selvi laboratorio bioterapico S.p.a., con sede in via Lisbona, 23, Roma, codice fiscale 10717650153:

specialità: MESID:

A.I.C. n. 028862035; confezione: 30 capsule 100 mg;

A.I.C. n. 028862047; confezione: 30 bustine 100 mg,

è ora trasferita alla società Janssen Cilag S.p.a., con sede in via C. Janssen, Latina, codice fiscale 00962280590.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 310/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Max Farma S.r.l., con sede in via Conforti, 42, Castel San Giorgio (Salerno), codice fiscale 01393930019:

specialità: ARTRICOL:

A.I.C. n. 028092017; confezione: 20 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 028092029; confezione: 30 compresse 600 mg,

è ora trasferita alla società Kenton S.r.l., con sede in via Treviso, 4, Pomezia (Roma), codice fiscale 05995640587.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 311/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Ciba Geigy S.p.a., con sede in strada statale 233 (Varesina) - km 20,5, Origgio (Varese), codice fiscale 00826480154:

specialità: RIMACTAN: A.I.C. n. 021624022; confezione: 8 capsule 300 mg,

è ora trasferita alla società Kenton S.r.l., con sede in via Treviso, 4, Pomezia (Roma), codice fiscale 05995640587.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 312/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Errekappa Euroterapici S.p.a., con sede in via Ciro Menotti, 1/A, Milano, codice fiscale 09674060158:

specialità: VASDILAT: A.I.C. n. 029331016; confezione: 30 cps. rilascio controll. 50 mg,

è ora trasferita alla società MDM S.r.l., con sede in via del Progresso, 3 - zona industriale Sud, Padova, codice fiscale 00421900283.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 313/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 05849130157:

specialità: CORYFIN:

A.I.C. n. 012377026; confezione: «C» 24 caramelle;

A.I.C. n. 012377038; confezione: «C» 30 caramelle;

A.I.C. n. 012377053; confezione: «C100» 24 caramelle;

A.I.C. n. 012377089; confezione: «C» limone 24 caramelle;

A.I.C. n. 012377091; confezione: «C» limone 30 caramelle,

è ora trasferita alla società Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 314/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bayer S.p.a., con sede in viale Certosa, 126, Milano, codice fiscale 05849130157:

specialità: PRIOVIT 12:

A.I.C. n. 020699017; confezione: 40 pastl.;

A.I.C. n. 020699029; confezione: FTE 20 past.;

A.I.C. n. 020699031; confezione: FTE 40 pastl.,

è ora trasferita alla società Laboratorio Farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l., con sede in corso Cavour, 70, Mede (Pavia), codice fiscale 01108720598.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 315/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Candioli S.p.a. Profilattico e farmaceutico, con sede in via A. Manzoni, 2, Beinasco (Torino), codice fiscale 00505500017:

specialità: ETILTOX: A.I.C. n. 010681029; confezione: 30 compresse 200 mg,

è ora trasferita alla società Laboratorio farmacogeno A.F.O.M. S.r.l., con sede in via Torino, 448, Brandizzo (Torino), codice fiscale 01039760010.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 316/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, codice fiscale 01242570594:

specialità: DICLOFENAC RECOFARMA:

A.I.C. n. 029457013; confezione: 30 compresse gastrores. 50 mg;

A.I.C. n. 029457025; confezione: 10 supposte 100 mg;

A.I.C. n. 029457037; confezione: 5 fiale 75 mg/3 ml,

con la variazione della denominazione in: Diclofenac Recogen, è ora trasferita alla società Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, codice fiscale 11730170153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto del decreto n. 317/97 dell'11 luglio 1997

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recofarma S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, codice fiscale 01242570594:

specialità: GEMFIBROZIL RECOFARMA:

A.I.C. n. 032098016; confezione: 20 compresse 900 mg;

A.I.C. n. 032098028; confezione: 30 compresse 600 mg;

A.I.C. n. 032098030; confezione: 7 bustine granulare 1200 mg,

con la variazione della denominazione in: Gemfibrozil Recogen, è ora trasferita alla società Recogen S.r.l., con sede in via Matteo Civitali, 1, Milano, codice fiscale 11730170153.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale EPREX (eopetina alfa) con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto di variazione AIC/UAC n. 55 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale: EPREX.

Variazione tipo II: emendamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Cilag AG, Schaffhausen, Svizzera.

Rappresentante per la vendita in Italia: Janssen - Cilag S.p.a., via C. Janssen - Latina.

Confezioni:

EPREX, 1 fiala da 1 ml (2.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015015;

EPREX, 1 fiala da 1 ml (4.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015039;

EPREX, 1 fiala da 1 ml (10.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015054;

EPREX, 1 flacone (1.000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027015078;

EPREX, 1 flacone da 1 ml (2.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015027;

EPREX, 1 flacone da 1 ml (4.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015041;

EPREX, 1 flacone da 1 ml (10.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015066;

EPREX, 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1.000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027015142;

EPREX, 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2.000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027015155;

EPREX, 1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3.000 UI/0,3 ml), A.I.C. n. 027015167;

EPREX, 1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4.000 UI/0,4 ml), A.I.C. n. 027015179;

EPREX, 1 siringa pronta monouso da 1 ml (10.000 UI/ml), A.I.C. n. 027015181,

con le seguenti modifiche:

4.2. Posologia e modalità di somministrazione: pazienti con insufficienza renale cronica. In pazienti con insufficienza renale cronica ed evidenza clinica di cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca congestizia, la concentrazione di emoglobina di mantenimento non deve superare il valore massimo della concentrazione di emoglobina stabilito come target.

4.4. Avvertenze e precauzioni per l'uso: in pazienti con insufficienza renale cronica ed evidenza clinica di cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca congestizia, la concentrazione di emoglobina di mantenimento non deve superare il valore massimo della concentrazione di emoglobina stabilito come target come riportato al paragrafo 4.2. Posologia e modalità di somministrazione.

Gli stampati allegati al presente decreto sostituiscono quelli precedentemente autorizzati.

Le confezioni già autorizzate possono restare in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale EPOXITIN (epoetina alfa) con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 56 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale: EPOXITIN.

Variazione tipo II: emendamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.A., Boulogne Bullancourt, Francia.

Rappresentante per la vendita in Italia: Cilag Farmaceutici S.r.l., via M. Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Confezioni:

EPOXITIN, 1 fiala da 1 ml (2000 UI/ml), A.I.C. n. 027017072;

EPOXITIN, 1 fiala da 1 ml (4000 UI/ml), A.I.C. n. 027017096;

EPOXITIN, 1 fiala da 1 ml (10000 UI/ml), A.I.C. n. 027017110;

EPOXITIN, 1 flacone (1.000 U/0,5 ml), A.I.C. n. 027017134;

EPOXITIN, 1 flacone da 1 ml (2000 U/ml), A.I.C. n. 027017084;

EPOXITIN, 1 flacone da 1 ml (4000 U/ml), A.I.C. n. 027017108;

EPOXITIN, 1 flacone da 1 ml (10000 U/ml), A.I.C. n. 027017122;

EPOXITIN, 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027017209;

EPOXITIN, 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027017211;

EPOXITIN, 1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 UI/0,3 ml), A.I.C. n. 027017223;

EPOXITIN, 1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 UI/0,4 ml), A.I.C. n. 027017235;

EPOXITIN, 1 siringa pronta monouso da 1 ml (10000 UI/ml), A.I.C. n. 027017247,

con le seguenti modifiche:

4.2. Posologia e modalità di somministrazione: pazienti con insufficienza renale cronica. In pazienti con insufficienza renale cronica ed evidenza clinica di cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca congestizia, la concentrazione di emoglobina di mantenimento non deve superare il valore massimo della concentrazione di emoglobina stabilito come target.

4.4. Avvertenze e precauzioni per l'uso: in pazienti con insufficienza renale cronica ed evidenza clinica di cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca congestizia, la concentrazione di emoglobina di mantenimento non deve superare il valore massimo della concentrazione di emoglobina stabilito come target come riportato al paragrafo 4.2. Posologia e modalità di somministrazione.

Gli stampati allegati al presente decreto sostituiscono quelli precedentemente autorizzati.

Le confezioni già autorizzate possono restare in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto della specialità medicinale GLOBUREN (epoetina alfa) con le specificazioni di seguito indicate:

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 57 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale: GLOBUREN.

Variazione tipo II: emendamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Titolare A.I.C.: Cilag GmbH, con sede in Sulzabach - Otto Volger Strasse, 17, Germania.

Rappresentante per la vendita in Italia: Dompé Biotec S.p.a., via Santa Lucia, 8 - 20122 Milano.

Confezioni:

GLOBUREN, 1 fiala da 1 ml (2000 UI/ml), A.I.C. n. 027296019;

GLOBUREN, 1 fiala da 1 ml (4000 UI/ml), A.I.C. n. 027296033;

GLOBUREN, 1 fiala da 1 ml (10000 UI/ml), A.I.C. n. 027296058;

GLOBUREN, 1 flacone (1000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027296072;

GLOBUREN, 1 flacone da 1 ml (2000 UI/ml), A.I.C. n. 027296021;

GLOBUREN, 1 flacone da 1 ml (4000 UI/ml), A.I.C. n. 027296045;

GLOBUREN, 1 flacone da 1 ml (10000 UI/ml), A.I.C. n. 027296060;

GLOBUREN, 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (1000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027296146;

GLOBUREN, 1 siringa pronta monouso da 0,5 ml (2000 UI/0,5 ml), A.I.C. n. 027296159;

GLOBUREN, 1 siringa pronta monouso da 0,3 ml (3000 UI/0,3 ml), A.I.C. n. 027296161;

GLOBUREN, 1 siringa pronta monouso da 0,4 ml (4000 UI/0,4 ml), A.I.C. n. 027296173;

GLOBUREN, 1 siringa pronta monouso da 1 ml (10000 UI/ml), A.I.C. n. 027296185,

con le seguenti modifiche:

4.2. Posologia e modalità di somministrazione: pazienti con insufficienza renale cronica. In pazienti con insufficienza renale cronica ed evidenza clinica di cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca congestizia, la concentrazione di emoglobina di mantenimento non deve superare il valore massimo della concentrazione di emoglobina stabilito come target.

4.4. Avvertenze e precauzioni per l'uso: in pazienti con insufficienza renale cronica ed evidenza clinica di cardiopatia ischemica o insufficienza cardiaca congestizia, la concentrazione di emoglobina di mantenimento non deve superare il valore massimo della concentrazione di emoglobina stabilito come target come riportato nel paragrafo 4.2. Posologia e modalità di somministrazione.

Gli stampati allegati al presente decreto sostituiscono quelli precedentemente autorizzati.

Le confezioni già autorizzate possono restare in commercio fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ANZEMET con le specificazioni di seguito specificate:

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 150 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale: ANZEMET (dolasetron).

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., via R. Lepetit, 8, Lainate (Milano).

Produttore: la produzione delle compresse in bulk della specialità medicinale avviene nello stabilimento della Hoechst Marion Roussel Inc., 2110 East Galbraith Road, Cincinnati, Ohio - 45215 USA, il controllo e il confezionamento nello stabilimento della Marion Merrell Bourgoin S.A., Boulevard de Champaret - 38317 Bourgoin Jallieu (Francia) o in alternativa nello stabilimento della Gruppo Lepetit S.p.a., località «Valcanello», Anagni (Frosinone); per quanto concerne le fiale, la produzione, il controllo ed il confezionamento avvengono nello stabilimento della Gruppo Lepetit S.p.a., località «Valcanello», Anagni (Frosinone).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del D.M. 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

ANZEMET IV, 10 fiale 12,5 mg:

A.I.C. n. 033108010/M (in base 10) 0ZLD1B (in base 32); classe C;

ANZEMET IV, 1 fiala 100 mg:

A.I.C. n. 033108022/M (in base 10) 0ZLD1Q (in base 32); classe C;

ANZEMET 3 compresse film rivestite 50 mg:

A.I.C. n. 033108034/M (in base 10) 0ZLD22 (in base 32); classe C;

ANZEMET 3 compresse film rivestite 200 mg:

A.I.C. n. 033108046/M (in base 10) 0ZLD2G (in base 32); classe C.

Composizione:

ANZEMET IV 12,5 mg, una fiala di soluzione contiene: principio attivo: dolasetron 9,3 mg pari a dolasetron mesilato 12,5 mg;

ANZEMET IV 100 mg, una fiala di soluzione contiene: principio attivo: dolasetron 74 mg pari a dolasetron mesilato 100 mg; eccipienti: mannitolo per preparazioni iniettabili, sodio acetato triidrato, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili;

ANZEMET 50, una compressa film rivestita contiene: principio attivo: dolasetron 37 mg pari a dolasetron mesilato 50 mg;

ANZEMET 200, una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: dolasetron mg 148 pari a dolasetron mesilato 200 mg;

eccipienti: lattosio, amido pregelatinizzato, sodio carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, opadry (metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido E171, ferro ossido rosso), cerba carnauba, cera bianca, alcool isopropilico.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione e trattamento della nausea e del vomito nei pazienti che ricevono un ciclo iniziale o cicli ripetuti di chemioterapia antiblastica (ivi incluso il cisplatino a dosi elevate).

Prevenzione della emesi post-operatoria in pazienti ad alto rischio, come nella chirurgia ginecologica intraddominale e con al-l'anamnesi una storia di emesi post-operatoria.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6374-75-76-77-96-97-98

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali NORPLANT nelle forme e confezioni di seguito specificate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 151 del 22 luglio 1997

Specialità medicinale: NORPLANT (levonorgestrel).

Titolare A.I.C.: Wyeth Medica Ireland Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Irlanda.

Rappresentante per l'Italia: Wyeth S.p.a. Aprilia (Latina).

Produttore: la produzione del principio attivo della specialità di cui trattasi avviene nello stabilimento della Schering Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 170 - 178, Berlino, Germania, delle capsule (incapsulamento e sterilizzazione) nello stabilimento della Huhtamaki Oy Leiras, Turku, Finlandia, il confezionamento e il rilalscio dei lotti nello stabilimento della Wyeth Medica Ireland, Little Connell, Newbridge, Co. Kildare, Irlanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/93:

«Norplant» 6 capsule sterili per l'impianto sottocutaneo 38 mg;

A.I.C. n. 029507011 (in base 10), 0W4HG3 (in base 32);

classe H, al prezzo di L. 528.000 (con consenso informato obbligatorio).

Composizione: 1 capsula sterile per l'impianto sottocutaneo contiene:

principio attivo: 38 mg di levonorgestrel;

eccipienti: copolimero dimetilsilossano/metilvinilsilossano e polidimetilsilossano adesivo.

Indicazioni terapeutiche: contraccezione. Il Norplant è un sistema contraccettivo reversibile a lungo termine (fino a cinque anni). L'efficacia del Norplant nel prevenire la gravidanza è parago-

nabile o maggiore a quella di altri metodi reversibili di contraccezione ormonale e non-ormonali. L'efficacia del Norplant non dipende dalla disponibilità della paziente a seguire le indicazioni del trattamento; tuttavia può risultare ridotta nelle donne con maggior peso corporeo.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali, alle case di cura. Obbligatorietà di richiesta del consenso informato. Registro U.S.L. o comunicazione alla competente direzione sanitaria. Vietata la vendita al pubblico.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali XALATAN nelle condizioni di seguito specificate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 152 del 24 luglio 1997

Specialità medicinale: XALATAN (latanoprost).

Titolare A.I.C.: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1/2 - Milano.

Produttore: la produzione della specialità medicinale viene effettuata nello stabilimento della Automatic Liquid Packaging (ALP), Inc. Illinois - USA e il controllo e confezionamento presso lo stabilimento della Pharmacia & Upjohn AB Rapsgatan 7, 75281, Uppsala (Svezia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Xalatan» 1 flacone gocce oftalmiche soluzione 0,005% 2,5 ml;

A.I.C. n. 033219015/M (in base 10), 0ZPSG7 (in base 32); classe C;

«Xalatan» 3 flaconi gocce oftalmiche soluzione 0,005% 2,5 ml:

A.I.C. n. 033219027/M (in base 10), 0ZPSGM (in base 32); classe C.

Composizione:

1 ml di gocce oftalmiche soluzione contiene: principio attivo: 50 µg di latanoprost;

1 flaconcino da 2,5 ml di gocce contiene: principio attivo: 125 µg di latanoprost;

eccipienti: cloruro di sodio, benzalconio cloruro (0,2 mg/ml), sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico anidro, acqua per preparazioni inettabili;

una goccia contiene circa 1,5 µg di latanoprost.

Indicazioni terapeutiche: riduzione della pressione intraoculare elevata in pazienti con glaucoma ad angolo aperto e condizioni di ipertono, che non tollerano o non rispondono sufficientemente ad altri farmaci ad attività ipotensiva.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali POSICOR 50 e 100 alle condizioni di seguito specificate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 153 del 24 luglio 1997

Specialità medicinale: POSICOR 50 e 100 (mibefradil bicloridrato).

Titolare A.I.C.: Roche registration limited, 40, Broadwater Road, Welwyn Garden City Hertfordshire AL7 3AY (Gran Bretagna).

Rappresentante in Italia: Roche S.p.a., piazza Durante, 11 - 20131 Milano.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata Ltd. - officina di Basilea (Svizzera), il confezionamento nello stabilimento della F. Hoffmann - La Roche Ltd. - Kaiseraugst (Svizzera) e il confezionamento e il controllo nello stabilimento della Hoffmann - La Roche A.G. - officina di Grenzach-Wyhlen (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«Posicor 50 28» compresse film rivestite da 50 mg:

A.I.C. n. 033252014/M (in base 10), 0ZQSPG (in base 32); classe C;

«Posicor 100 14» compresse film rivestite da 100 mg;

A.I.C. n. 033252026/M (in base 10), 0ZQSPG (in base 32); classe C.

Composizione: 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: 57,36 mg e 144,72 mg di mibefradil bicloridrato (enantiomero puro), equivalenti a 50 e 100 mg mibefradil;

eccipienti: lattosio anidro, amido di mais, polividone K30, talco, sodio stearil fumarato, ipromellosa, etilcellulosa, triacetina, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (solo per il 100 mg) (E172).

Indicazioni terapeutiche: ipertensione. Posicor è indicato nel trattamento dell'ipertensione essenziale. Angina pectoris stabile. Posicor è indicato nel trattamento dell'angina pectoris stabile.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali SALAGEN nelle forme e confezioni di seguito specificate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 154 del 24 luglio 1997

Specialità medicinale: SALAGEN (pilocarpina cloridrato).

Titolare A.I.C.: Chiron B.V. - Paasheuvelweg 30, 1105 BJ - Amsterdam (Olanda).

Concessionaria per l'Italia: Chiron Italia S.r.l., via Cimarosa, 4 - 20144 Milano.

Produttore: la produzione della specialità di cui trattasi è effettuata dalla MGI Pharma Inc. Suite 300E, Opus Center, 9900 Bren Road East, Minneapolis (Minnesota) USA, il controllo dalla Chiron BV Amsterdam (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«SALAGEN 84» compresse 5 mg;

A.I.C. n. 029526011/M (in base 10), 0W51ZV (in base 32);

classe C.

Composizione:

ciasuna compressa film-rivestita di Salagen contiene 5 mg di pilocarpina cloridrato;

eccipienti: cellulosa microcristallina ed acido stearico; rivestimento di pellicola: Opadry White, YS-1-7003, contenente idrossipropilmetil-cellulosa, magrogol 400, polisorbato 80 e diossido di titanio (E171); lucidante: cera carnauba; inchiostro del marchio: Opacode Black, S-1-8105, contenente gommalacca, lecitina ed ossido ferrosi sintetico (E172).

Indicazioni terapeutiche: riduzione della sintomatologia da ipofunzione della ghiandola salivare in pazienti con xerostomia grave dopo irradiazione per neoplasie cervico cefaliche.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata l'immissione in commercio delle specialità medicinali MIBECOR 50 e 100 alle condizioni di seguito specificate:

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 155 del 24 luglio 1997

Specialità medicinale: MIBECOR 50 e 100 (mibefradil cloridrato).

Titolare A.I.C.: Ris Farma S.r.l., via Borgogna, 5 - 20122 Milano.

Produttore: la produzione della specialità viene effettuata nello stabilimento della F. Hoffmann - La Roche Ltd. - Officina di Basilea (Svizzera), il confezionamento nello stabilimento della F. Hoffmann - La Roche Ltd. - Kaiseraugst, Svizzera e il confezionamento e il controllo nello stabilimento della Hoffmann - La Roche A.G. - officina di Grenzach - Wyhlen (Germania).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi del D.M. 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

«MIBECOR 50» 28 compresse film rivestite da 50 mg;

A.I.C. n. 033481019 (in base 10), 0ZXS9V (in base 32);

classe C;

«MIBECOR 100» 14 compresse film rivestite da 100 mg;

A.I.C. n. 033481021 (in base 10), 0ZXS9X (in base 32);

classe C.

Composizione: 1 compressa film rivestita contiene:

principio attivo: 57,36 mg e 144,72 mg di mibefradil biclori-drato (enantiomero puro), equivalenti a 50 e 100 mg mibefradil;

eccipienti: lattosio anidro, amido di mais, polividone K30, talco, sodio stearil fumarato, ipromellosa, etilcellulosa, triacetina, titanio biossido (E171), ferro ossido rosso (solo per il 100 mg) (E172).

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione: Mibecor è indicato nel trattamento dell'ipertensione essenziale;

angina pectoris stabile: Mibecor è indicato nel trattamento dell'angina pectoris stabile.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale LIPOBAY alle condizioni di seguito indicate:

Estratto decreto di variazione A.I.C./UAC n. 156 del 24 luglio 1997

Specialità medicinale: LIPOBAY (cerivastatina).

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., viale Certosa, 130 - Milano.

Produttore: la produzione e il controllo della specialità medicinale viene effettuata nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen, Germania, il confezionamento nello stabilimento della Bayer AG Leverkusen, Germania o in alternativa in quello della Bayer S.p.a., via delle Groane, 126, Garbagnate (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del D.M. 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

LIPOBAY, «0,1 compresse» 14 compresse film rivestite da 100 mcg:

A.I.C. n. 033309016/M (in base 10) 0ZSJBS (in base 32);
classe C;

LIPOBAY, «0,1 compresse» 28 compresse film rivestite da 100 mcg:

A.I.C. n. 033309028/M (in base 10) 0ZSJC4 (in base 32);
classe C;

LIPOBAY, «0,1 compresse» 98 compresse film rivestite da 100 mcg:

A.I.C. n. 033309030/M (in base 10) 0ZSJC6 (in base 32);
classe C;

LIPOBAY, «0,2 compresse» 14 compresse film rivestite da 200 mcg:

A.I.C. n. 033309042/M (in base 10) 0ZSJCL (in base 32);
classe C;

LIPOBAY, «0,2 compresse» 28 compresse film rivestite da 200 mcg:

A.I.C. n. 033309055/M (in basc 10) 0ZSJCZ (in base 32);
classe C;

LIPOBAY, «0,2 compresse» 98 compresse film rivestite da 200 mcg:

A.I.C. n. 033309067/M (in base 10) 0ZSJDC (in base 32);
classe C;

LIPOBAY, «0,3 compresse» 14 compresse film rivestite da 300 mcg:

A.I.C. n. 033309079/M (in base 10) 0ZSJDR (in base 32); classe C;

LIPOBAY, «0,3 compresse» 28 compresse film rivestite da 300 mcg:

A.I.C. n. 033309081/M (in base 10) 0ZSJDT (in base 32); classe C;

LIPOBAY, «0,3 compresse» 98 compresse film rivestite da 300 mcg:

A.I.C. n. 033309093/M (in base 10) 0ZSJF5 (in base 32); classe C.

Composizione:

LIPOBAY «0,1»: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: cerivastatina 0,1 mg;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro;

LIPOBAY «0,2»: una compressa film rivestita contiene:

principio attivo: cerivastatina 0,2 mg;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro;

LIPOBAY «0,3»: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: cerivastatina 0,3 mg;

eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato, idrossido di sodio, hypromellosio (Ph. Eur.), macrogol 4000 (Ph. Eur.), titanio biossido e ossido di ferro.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo IIa e IIb); trattamento della ipercolesterolemia in pazienti che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva n. 65/65 CEE modificata dalla direttiva n. 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6370-71-72-73-78-79

BANCA D'ITALIA

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Savona S.p.a. all'emissione di assegni circolari

La Cassa di risparmio di Savona S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata - ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 385/93 - ad emettere assegni circolari.

Considerato che il patrimonio di vigilanza segnalato dalla Cassa nelle statistiche riferite al 31 marzo 1997 è superiore al requisito minimo previsto dalla vigente normativa di vigilanza, si rilascia l'autorizzazione all'emissione di assegni circolari.

97A6283

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n, 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare A04A - Analisi numerica, disciplina: analisi numerica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n, 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B01A - Fisica generale, disciplina: fisica generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n, 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L26B - Cinema e fotografia, disciplina: filmologia.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n, 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L02B - Storia romana, disciplina: storia romana.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n, 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università cattolica del Sacro Cuore è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare M07B - Logica e filosogia della scienza, disciplina: logica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A6299

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare B03X - Struttura della materia, disciplina: fisica dei plasmi (un posto);

settore scientifico-disciplinare B05X - Astronomia e astrofisica, disciplina: astronomia (un posto);

settore scientifico-disciplinare A01C - Geometria, disciplina: geometria (un posto).

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza.

97A6300

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso dell'Ordine al merito della Repubblica italiana concernente: «Revoca ai decreti di concessione di onorificenze». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 6 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, al terzo rigo della seconda colonna, dove è scritto: «... (elenco *Cavalieri* Ministero dell'interno).», leggasi: «... (elenco *Commendatori* Ministero dell'interno).».

97A6284

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto n. 968 del 16 dicembre 1996», relativo alla specialità medicinale «Betoptic», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 16, seconda colonna, dove è scritto: «specialità: BETOPTIC, 025899016 flacone collirio 5 ml,», leggasi: «specialità: BETOPTIC, 025899016 flacone collirio 5 ml - *025899028 flacone contagocce da 10 ml,*».

97A6301

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 122 del 28 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 365/1997 del 18 marzo 1997», relativo alla specialità medicinale «TRIPTIZOL», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 43, seconda colonna, la seconda parte dell'estratto da dove è indicato: «specialità medicinale: TRIPTIZOL 30 compresse 10 mg, n. di A.I.C. 019803028», sia dia per non pubblicato.

97A6302

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo del decreto-legge 14 luglio 1997, n. 214, coordinato con la legge di conversione 31 luglio 1997, n. 260, recante: «Prosecuzione della partecipazione italiana alle iniziative internazionali in favore dell'Albania». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 182 del 6 agosto 1997).

Nel testo coordinato citato in epigrafe, riportato a pag. 22 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 2, comma 1, in luogo di: «... allo scopo parzialmente utilizzando per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 5.301 milioni l'accantonamento relativo alla *Presidenca* del Consiglio dei Ministri.», leggasi: «... allo scopo parzialmente utilizzando *per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa*, per lire 5.500 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per lire 5.301 milioni l'accantonamento relativo alla *Presidenza* del Consiglio dei Ministri.».

97A6437

Comunicato relativo all'avviso dell'Ordine al merito della Repubblica italiana concernente: «Revoca di decreti di concessione di onorificenze». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 6 giugno 1997)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 41, prima colonna, al sesto comma delle premesse, dove è scritto: «... del 16 gennaio *1978*, ...», leggasi: «... del 16 gennaio *1993*, ...».

97A6285

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997).

Nell'avviso citato in epigrafe: «Estratto decreto A.I.C. n. 144/1997 del 26 marzo 1997, relativo alla specialità medicinale «LIQUEMIN», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 52, prima e seconda colonna, dove è scritto: «Produttore: la produzione e il controllo sono effettuate dalla Società Hoffmann - La Roche AG di Grenzach - *Wylewn.* (Germania); le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C., presso lo stabilimento sito in piazza Durante n. 11, sia presso lo stabilimento Hoffmann - La Roche AG di Grenzach - *Wylewn* (Germania).», leggasi: «Produttore: la produzione e il controllo sono effettuate dalla Società Hoffmann - La Roche AG di Grenzach - *Wyhlen.* (Germania); le operazioni di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C., presso lo stabilimento sito in piazza Durante n. 11, sia presso lo stabilimento Hoffmann - La Roche AG di Grenzach - *Wyhlen* (Germania).».

97A6303

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S a s
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I B S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51,
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s
Via Farini 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S a s
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

BOLZANO
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 440.000
- semestrale .... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 360.000
- semestrale .... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 100.000
- semestrale .... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 92.500
- semestrale .... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 236.000
- semestrale .... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 92.000
- semestrale .... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 231.000
- semestrale .... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 950.000
- semestrale .... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale .... L. 850.000
- semestrale .... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189